



Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale Personale Sanitario I.S.S.

Approvato con Delibera del Comitato Esecutivo n. 17 del 28/10/2014

(revisioni Delibere C.E.: n. 1 del 20/04/2015 e n. 16 del 2/09/2015)

(Integrazioni Delibere C.E.: n. 9 del 18/03/2016 e n.32 del 5 ottobre 2016)

Decorrenza 18 marzo 2016

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1** Oggetto ed obiettivi
- Art. 2** Definizioni e tipologie dell'attività libero professionale
- Art. 3** Norme generali per l'esercizio dell'attività libero professionale
- Art. 4** Prestazioni erogabili in regime di libera professione
- Art. 5** Autorizzazione per l'esercizio dell'attività professionale
- Art. 6** Copertura assicurativa
- Art. 7** Adempimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale

TITOLO II ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

- Art. 8** Definizione e forme di esercizio
- Art. 9** Attività libero professionale ambulatoriale intramuraria e di ricovero
- Art. 10** Modalità di prenotazione e pagamento delle prestazioni
- Art. 11** Attività libero professionale in regime di ricovero, compreso day hospital
- Art. 12** Organizzazione dell'attività libero professionale in regime di ricovero
- Art. 13** Personale di supporto diretto e indiretto
- Art. 14** Criteri per la determinazione delle tariffe, la ripartizione dei proventi e determinazione dei compensi
- Art. 15** Riscossione delle tariffe e fatturazione



Art. 16 Fondo di perequazione

TITOLO III ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE PRESSO STRUTTURE ESTERNE

Art. 17 Attività di consulenza presso strutture esterne

Art. 18 Attività di consulto

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 19 Pagamento delle quote

Art. 20 Funzioni di controllo

Art. 21 Sanzioni

Art. 22 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 23 Norme finali



TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 14 del Decreto 16 dicembre 1991 n. 153 "Testo unico delle Disposizioni per il personale sanitario dell'Istituto per la sicurezza Sociale", l'attività professionale e l'attività professionale intramuraria del Personale Sanitario I.S.S.

Per libera professione si intendono le attività di visita, prestazioni e consulenza articolate in attività intramuraria (all'interno di strutture dell'I.S.S.) ed attività intramuraria allargata (presso strutture esterne convenzionate). Tali attività possono essere erogate esclusivamente e tassativamente in favore dei non assistiti I.S.S., ad eccezione delle prestazioni di carattere plastico/estetico e peritale, al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro comunque entro i limiti del presente Regolamento e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e nella salvaguardia dell'impegno della struttura pubblica in favore degli assistiti I.S.S.

L'attività libero professionale come sopra definita deve svolgersi in modo da garantire preliminarmente l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali dell'Istituto ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dai piani di attività dei Servizi.

L'esercizio della libera professione, inoltre, non deve in alcun modo interferire sia con l'attività istituzionale che con l'attività di formazione obbligatoria, continua, del personale sanitario.

Lo sviluppo dell'attività libero professionale contribuisce al potenziamento sia di utilizzo che di valorizzazione delle strutture dell'IS.S. e delle competenze dei professionisti.

Qualsiasi attività in contrasto con il presente Regolamento e le leggi vigenti è vietata e costituisce oggetto di provvedimento disciplinare e costituisce in prima istanza causa interruzione immediata dell'attività stessa.

Art. 2

Definizioni e tipologie dell'attività libero professionale

Fanno parte del Personale Sanitario I.S.S., il Corpo Sanitario e coloro che esercitano le attività sanitarie non mediche così come previsto dalla tabella 2.1.2 "Attività sanitarie non mediche" del Regolamento 70 del 5 maggio 2005, incluso il personale Medico con rapporto di lavoro a convenzione.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per attività libero professionale del Personale Sanitario I.S.S. si intende: l'attività libero professionale intramuraria, l'attività libero professionale intramuraria allargata svolta in forma di consulenza presso strutture esterne e l'attività di consulto, di cui alle seguenti definizioni:

- l'attività libero professionale intramuraria è intesa come l'attività del Personale Sanitario esercitata fuori dell'orario contrattuale di lavoro presso le strutture dell'I.S.S. individualmente o in equipe, volontariamente e previa deliberazione del Comitato Esecutivo su richiesta del singolo medico/equipe, convalidato dal Direttore di UOC e dal Direttore di Dipartimento. Nei casi in cui, per ragioni tecnico-organizzative, il lavoro sia organizzato in processi continuativi (es. prestazioni diagnostiche) e sia difficile l'articolazione dell'attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio, il debito orario da rendere è calcolato sulla quantità di prestazioni svolte in libera professione, secondo tempi istituzionali, che costituiscono un orario da incorporare dall'orario istituzionale;
- l'attività libero professionale intramuraria può essere esercitata in regime ambulatoriale, di ricovero



ordinario o di diagnostica strumentale in favore esclusivamente di soggetti non assistiti I.S.S. e con oneri a carico degli stessi;

- per attività libero professionale intramuraria allargata svolta in forma di consulenza presso strutture esterne, si intende l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte del Personale Sanitario I.S.S., in favore di non assistiti I.S.S., in strutture pubbliche o private autorizzate, all'interno di San Marino o fuori territorio sammarinese, in relazione al profilo professionale o ruolo di appartenenza, nonché delle specializzazioni acquisite. Tale attività di consulenza dovrà essere esercitata esclusivamente al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro. Per poter esercitare l'attività libero professionale intramuraria allargata presso strutture esterne è necessario che venga stipulata apposita convenzione fra l'I.S.S. e la struttura in cui il professionista, o in caso di equipe, i professionisti dell'I.S.S., svolgeranno l'attività libero professionale;
- il consulto è l'attività clinica svolta dal medico o dall'equipe sanitaria di un medico specialista I.S.S. per determinare la diagnosi e terapia di una malattia grave o che si presta a diagnosi differenziali oppure per relazionare in maniera approfondita su determinate casistiche mediche o trattamenti diagnostici e terapeutici innovativi o finalizzati alla ricerca scientifica, richiesto da un altro sanitario di altra struttura esterna all'I.S.S. pubblica o privata, da Enti e Istituzioni pubblici e privati ivi inclusi i Tribunali e organi giudiziari, o direttamente dal paziente (e/o i di lui parenti) ricoverato in altra struttura pubblica o privata esterna all'I.S.S. Il consulto ha un carattere estemporaneo ed eccezionale e deve essere quindi autorizzato di volta in volta sia dal Direttore di UOC che dal Direttore di Dipartimento di appartenenza dell'Unità Operativa di cui si richiede il consulto e dal Direttore Amministrativo. Il Consulto può riguardare altresì l'attività di Relatore attinente alla propria specializzazione. Per attività di Relatore s'intende colui che partecipa come oratore a convegni scientifici, conferenze/congressi, meeting, seminari, corsi/aggiornamenti, eventi formativi, tutoraggio.

I consulti, le perizie (assimilabili al consulto) e le attività di medicina e chirurgia estetica possono essere effettuate anche su assistiti I.S.S.

Art. 3

Norme generali per l'esercizio dell'attività libero professionale

L'attività libero professionale, così come definita all'art. 2, può essere esercitata dal Personale Sanitario I.S.S., incluso il personale Medico con rapporto di lavoro a convenzione, secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Restano esclusi dall'attività libero professionale, in considerazione dei compiti assegnati, i Direttori di Dipartimento e i membri del Comitato Esecutivo.

L'attività libero professionale **non può comportare per ciascun dipendente un impegno orario massimo superiore alle 15 ore rispetto all'orario di lavoro settimanale**. Su richiesta accompagnata da relazione motivata da parte del Direttore di UOC, il Comitato Esecutivo può consentire che l'impegno settimanale preveda fino a 20 ore. Tale limite si applica solo per il personale dipendente a tempo pieno.

L'attività libero professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro, dei turni di pronta disponibilità/reperibilità e di guardia. Inoltre, tale attività non potrà essere esercitata in occasione di assenza dal servizio per riposi compensativi, malattia, infortunio, congedi parentali, congedi di maternità, aspettativa post partum e allattamento, aspettative varie, permessi per lutto, permessi di studio, sciopero o sospensione dal servizio per motivi disciplinari.



Le sovrapposizioni orarie delle attività in libera professione con l'orario contrattuale di lavoro, nei casi di assenza a qualsiasi titolo, saranno comunque oggetto di verifica e valutazione ai fini della successiva autorizzazione alla liquidazione dei compensi nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4

Prestazioni erogabili in regime di libera professione

Al Personale Sanitario I.S.S., incluso il personale Medico con rapporto di lavoro a convenzione, è consentito lo svolgimento dell'attività libero – professionale secondo le seguenti modalità:

- Qualsiasi prestazione erogata dall'I.S.S. può rientrare nell'ambito delle prestazioni fornite in regime di libera professione ad esclusione di quelle funzioni relative alle emergenza-urgenza.
- Non possono essere erogate prestazioni libero professionali a favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali vengono svolte funzioni di vigilanza, controllo o attività per le quali il personale ISS svolga funzioni in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.
- Secondo quanto disposto dalla vigente normativa che prevede l'equilibrio fra costi e ricavi, non sono erogabili prestazioni che complessivamente risultano economicamente svantaggiose per l'I.S.S. cioè per le quali i costi eccedono il ricavo.
- Non sono erogabili le prestazioni per le quali non è riconosciuta validità diagnostico-terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche.
- Periodicamente, l'Ufficio Controllo di Gestione e gli Uffici preposti dovranno eseguire rilevazioni relative all'attività libero professionale e delle quote incassate dall'I.S.S., al fine di realizzare un'analisi del costo medio delle prestazioni erogate nell'anno in corso. Il Comitato Esecutivo, sulla base dell'analisi svolta, verificherà la congruità delle tariffe. Tali rilevazioni dovranno essere inviate anche alla Consulta Sanitaria e Socio-Sanitaria.
- L'attività libero professionale può essere erogata esclusivamente a non assistiti I.S.S., fatta eccezione per prestazioni di carattere plastico/estetico e peritale.

Art. 5

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività libero professionale

Il professionista scelto dall'utente ovvero l'equipe composta da personale sanitario medico e non medico, prima di iniziare l'attività libero professionale in qualunque forma, deve consegnare copia del contratto assicurativo da lui sottoscritto per "colpa grave". Per l'attività di Relatore non è richiesta la copertura assicurativa per "Colpa grave" L'Esperto Amministrativo Legale I.S.S., una volta analizzate le condizioni contrattuali della polizza del professionista, può accettarla come valida o richiedere apposite estensioni o precisazioni contrattuali. Tale controllo preventivo è da intendersi necessario e vincolante per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale.

Al personale ISS accedente all'attività libero professionale è richiesta obbligatoriamente e preventivamente all'inizio dell'attività apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse con particolare riferimento alle strutture presso le quali sono richieste le prestazioni in convenzione, con impegno a dare immediata comunicazione al Comitato Esecutivo in caso di modifica di tale condizione. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'ISS né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e i metodi di produzione dell'Ente, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Il Personale Sanitario I.S.S. che intende esercitare attività libero professionale nelle forme disciplinate nel presente Regolamento deve presentare formale richiesta, attraverso appositi **moduli LP1 - LP2 - LP3**



Allegati, già valutata ed autorizzata dal Direttore di UOC, al Direttore di Dipartimento al quale afferisce l'Unità Organizzativa, il Modulo Funzionale o il Gruppo Funzionale di Progetto cui è assegnato.

La richiesta presentata dal professionista o dall'equipe deve indicare:

- la presa d'atto da parte del professionista di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento e la sua sottoscrizione,
- la disciplina in cui si intende esercitare la libera professione;
- la tipologia della prestazione; i giorni e gli orari in cui si intende esercitare la libera professione;
- l'eventuale personale di supporto (qualifica e numero) necessario per l'espletamento dell'attività libero professionale;
- l'eventuale utilizzo di attrezzature e apparecchiature;
- l'assenza di conflitto di interesse.

Il Direttore di Dipartimento, entro 7 giorni di calendario, esprime parere obbligatorio e vincolante sull'opportunità di avviare l'attività libero professionale oggetto della domanda.

Ai fini del prescritto parere, il Direttore di Dipartimento:

- valuta che i tempi di attesa della analoga prestazione erogata in regime istituzionale rientrino nei limiti previsti dal Piano Sanitario e Socio Sanitario. Nel caso in cui l'eventuale mancato rispetto dei limiti non sia collegabile e imputabile all'esercizio dell'attività del professionista nell'ambito del proprio orario istituzionale, il Direttore di Dipartimento può, con relazione motivata e giustificata, esprimere comunque il proprio parere favorevole inoltrando la richiesta per la successiva autorizzazione al Comitato Esecutivo;
- verifica la conformità delle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale indicata dal professionista o dall'equipe richiedente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Il Comitato Esecutivo, acquisiti i pareri di cui sopra, delibera o diniega l'autorizzazione all'avvio dell'attività libero professionale. La delibera autorizzativa del Comitato Esecutivo è comunicata al richiedente e trasmessa alla Segreteria della Direzione Generale (per la stipula delle eventuali convenzioni con strutture esterne ecc.), all'Ufficio Libera Professione e all'Ufficio Controllo di Gestione per le altre formalità amministrative, ed all'Esperto Amministrativo Legale, per i relativi controlli.

Il Direttore di Dipartimento, in collaborazione con i Direttori di UOC, deve controllare che le modalità di esecuzione delle prestazioni di libera professione intramuraria non producano sovrapposizioni di orario incompatibili con l'attività istituzionale.

Art. 6 **Copertura assicurativa**

La polizza assicurativa R.C. verso terzi stipulata dall'I.S.S. copre la responsabilità in capo al singolo personale sanitario medico e non medico ed anche in capo al personale di supporto coinvolto nell'attività libero-professionale solo se rientranti nelle tipologie previste dall'art.2 del presente regolamento e preventivamente autorizzati ad effettuare l'attività libera professionale, ad eccezione delle ipotesi di colpa grave.

Art. 7 **Adempimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale**

L'Ufficio Libera Professione, in collaborazione con gli uffici competenti, al fine di assicurare l'esercizio delle attività libero-professionale:



- predispone ed organizza un apposito sistema di informazione circa l'offerta delle prestazioni sanitarie disponibili e le relative condizioni di costo ed erogazione, ricercando anche gli opportuni collegamenti con soggetti associativi potenzialmente interessati.

Le Direzioni di Dipartimento, dopo avere verificato con Ufficio di Coordinamento delle professioni infermieristiche tecniche e socio sanitarie, , e dopo valutazione dell'opportunità di erogazione delle prestazioni di libera professione:

- individuano e mettono a disposizione del personale che intende esercitare l'attività di libera professione intramuraria le attrezzature e gli spazi necessari esistenti e, compatibilmente con l'esigenza di salvaguardare le attività istituzionali, il personale di supporto necessario.

TITOLO II

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Art. 8

Definizione specifica e forme di esercizio

Per attività libero professionale intramuraria del Personale Sanitario I.S.S., così come definita dall'art. 2 del presente regolamento, si intende l'attività esercitata, individualmente o in equipe, fuori dell'orario contrattuale di lavoro presso le strutture dell'I.S.S., esclusivamente in favore di soggetti non assistiti dall'I.S.S., ad eccezione delle prestazioni di carattere plastico/estetico e peritale, e previa autorizzazione del Comitato Esecutivo. L'autorizzazione del Comitato Esecutivo sarà basata sul parere obbligatorio del Direttore di UOC e del Direttore di Dipartimento al quale è assegnato il professionista o l'equipe che ha inoltrato domanda di esercizio di libera professione.

Il Direttore di Dipartimento nell'esprimere il proprio parere, dovrà accertare che i tempi di attesa per gli assistiti I.S.S. rientrino negli standard di cui alla tabella dei tempi, e che le modalità indicate dal professionista o dall'equipe richiedente rientrino nell'ambito dei principi e dei limiti del presente Regolamento. Dovrà, inoltre, acquisire il parere del Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa, dal quale il professionista dipende gerarchicamente.

L'attività libero professionale intramuraria deve essere esercitata negli spazi e nelle strutture individuate e autorizzate dal Direttore di Dipartimento, nel rispetto della piena funzionalità dei servizi, cercando di favorire un miglior utilizzo delle attrezzature e delle strutture sanitarie.

L'attività libero professionale intramuraria può essere esercitata in regime ambulatoriale o di ricovero, sia esso ordinario o in Day Hospital, nelle seguenti modalità:



- individuale: caratterizzata dalla specifica scelta da parte dell'utente del singolo professionista a cui si richiede l'erogazione della prestazione libero professionale.
- equipe: caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente di prestazioni a pagamento senza scelta nominativa del professionista erogatore.
- con l'utilizzo di personale di supporto definito come segue:
 - individuale quando scelto dal professionista a cui si richiede la prestazione;
 - in equipe quando il personale di supporto resosi disponibile collabora a rotazione con il professionista negli orari dedicati allo svolgimento della libera professione.

Il personale autorizzato a svolgere la Libera Professione intramuraria, dovrà rilevare gli orari di tale attività con apposito badge diverso da quello utilizzato per l'orario dovuto come dipendenti/convenzionati. Fanno eccezione le attività libero professionali nei settori con processi continuativi quali, a titolo esemplificativo, quelli rappresentati dai Servizi di Radiologia e Laboratorio Analisi, per i quali si procede al recupero secondo i tempi previsti dai relativi tempari.

Art. 9 **Attività libero professionale intramuraria ambulatoriale e di ricovero**

L'attività libero professionale ambulatoriale individuale intramuraria, intesa come visita e/o prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali, è caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista al quale viene richiesta la prestazione.

I Direttori di Dipartimento predispongono un elenco di prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero che si esercitano in Libera Professione con relativa tariffa.

Tale elenco approvato dal Comitato Esecutivo, viene aggiornato ogni volta che si presenta la necessità di effettuare una nuova prestazione e/o revisione della tariffa.

L'attività libero professionale individuale con personale di supporto, intesa come visita e/o prestazioni terapeutiche e/o diagnostico strumentali e prestazioni di laboratorio, è caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista che, per esercitare l'attività in oggetto, si deve avvalere necessariamente di personale di supporto.

Il personale sanitario che supporta l'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria partecipa al riparto degli introiti dell'attività libero professionale, attraverso specifiche quote. Tali quote saranno ripartite fra il personale di supporto proporzionalmente al grado di coinvolgimento professionale, fermo restando l'obiettivo di salvaguardare un criterio di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro. Le quote inerenti le ripartizioni saranno proposte da/dal professionista/equipe al Direttore U.O.C. competente che provvederà ad inviarle al Direttore di Dipartimento per l'eventuale autorizzazione.

L'attività libero professionale ambulatoriale di equipe, intesa come visita e/o prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente di una prestazione libero professionale rivolta all'equipe dell'Unità Organizzativa, del Modulo Funzionale o del Gruppo Funzionale di Progetto senza la scelta nominativa del medico erogatore.



Per equipe si intende tutto il personale delle Unità Organizzative, Moduli Funzionali o Gruppi Funzionali di Progetto direttamente coinvolto nella prestazione, o per il quale si renderà necessaria la presenza, che abbia aderito formalmente all'attività libero professionale.

Le prestazioni sono erogate fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, e dovranno essere programmate, relativamente all'uso di strutture e apparecchiature, separatamente dall'attività ordinaria.

Per i servizi di diagnosi e di cura (es. laboratorio e radiologia), nei quali l'attività libero professionale non può essere disgiunta da quella istituzionale, gli orari aggiuntivi a quelli ordinari devono essere individuati in modo forfettario sulla base della temporizzazione delle prestazioni rese, su proposta dei competenti Direttori di Dipartimento. L'orario aggiuntivo sarà scorporato dall'orario registrato con timbratura sulla base delle prestazioni erogate.

Le tariffe delle prestazioni per l'equipe saranno autorizzate dal Comitato Esecutivo con apposito tariffario predisposto in accordo con il personale sanitario coinvolto.

La quota riservata all'equipe sarà ripartita fra i suoi componenti proporzionalmente al grado di coinvolgimento professionale e con criteri condivisi tra i membri della stessa equipe, fermo restando l'obiettivo di salvaguardare un criterio di equità nella distribuzione della ripartizione.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa a cui l'equipe gerarchicamente afferisce comunica le modalità di ripartizione della quota definite dall'equipe al Direttore di Dipartimento per l'approvazione ed in seguito ai competenti Uffici Amministrativi per la predisposizione delle procedure per la successiva liquidazione.

Art. 10

Modalità di prenotazione e pagamento delle prestazioni

La prenotazione delle prestazioni libero professionali in regime ambulatoriale da parte dei pazienti non assistiti I.S.S. potrà avvenire direttamente con il professionista/equipe o attraverso l'Ufficio "Libera Professione" secondo agende separate.

All'atto della prenotazione il richiedente deve essere informato dell'importo delle tariffe delle prestazioni, delle modalità di pagamento e della sede di erogazione delle prestazioni.

Il pagamento delle prestazioni effettuate in regime di libera professione ambulatoriale intramuraria, deve avvenire in via anticipata e in unica soluzione presso l'Ufficio Accettazione che rilascia al richiedente idonea fattura o ricevuta.

Art. 11

Attività libero professionale intramuraria

È consentita la possibilità del ricovero per i non assistiti I.S.S. in regime libero professionale qualora tale attività non pregiudichi le possibilità di ricovero degli assistiti I.S.S.

L'attività libero professionale rivolta ai ricoverati può consistere nell'effettuazione di tutte le prestazioni sanitarie offerte dall'I.S.S. inclusi visite, trattamenti medico - chirurgici, servizi di diagnosi e di cura, di ricovero ordinario, Day Hospital. e Day Surgery.



Il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-sanitarie, può ridurre o sospendere in via transitoria l'attività libero-professionale in costanza di ricovero, per motivate esigenze di interesse generale.

Art. 12

Organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero

L'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero è svolta come previsto all'art.2.

Il tempo dedicato all'esercizio dell'attività libero professionale deve essere rilevato attraverso gli strumenti di gestione delle assenze-presenze di cui l'Istituto è dotato.

L'attività libero-professionale in regime di ricovero è erogata su richiesta del Medico agente del paziente e su richiesta del paziente stesso, presentata al professionista/equipe oppure all'Ufficio Libera Professione. La richiesta, redatta su apposito modulo, viene esaminata dal Direttore di Dipartimento che accertata l'accogliibilità della richiesta in base a quanto previsto dal presente Regolamento, autorizza il ricovero dandone comunicazione al Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa competente e all'Ufficio Libera Professione.

L'Ufficio Libera Professione o l'Ufficio Accettazione, acquisita l'autorizzazione del Direttore di Dipartimento e , redige il preventivo globale del ricovero in cui saranno previsti gli emolumenti ai professionisti/equipe coinvolti, la quota parte spettante all'I.S.S., la quota spettante al Fondo di perequazione e i costi vivi.

Art. 13

Personale di supporto diretto e indiretto

Si definisce di supporto l'attività professionale, integrativa o di sostegno, necessaria o indispensabile all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, direttamente e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale erogata, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività stessa.

È attività di **supporto diretto** quella direttamente connessa all'erogazione della prestazione libero professionale. Detta attività è garantita dal personale sanitario dipendente I.S.S. che, nell'ambito delle competenze del proprio profilo, accetta di effettuare un orario di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario istituzionale fronte del quale sono previsti specifici compensi.

Nel caso di ricoveri ordinari in Day Hospital e Day Surgery e nei casi di prestazioni chirurgiche connessi all'erogazione della prestazione effettuate in libera professione intramuraria, per il personale sanitario di supporto diretto per il quale non sia possibile separare temporalmente il relativo coinvolgimento dall'attività sanitaria prestata in via ordinaria è previsto la ripartizione di quota del fondo di perequazione.

Il compenso per il personale sanitario di supporto diretto all'attività libero professionale ambulatoriale e di Sala Operatoria, è remunerato secondo quanto definito nell'articolo successivo.

- Da un minimo del 10% a un massimo del 15% della tariffa di ogni singola prestazione ambulatoriale al netto dei costi vivi dell'I.S.S.
- 15% della tariffa di ogni singola prestazione diagnostica tradizionale (radiografia RX e ecografia) al netto dei costi vivi dell'I.S.S.
- 15% della tariffa di ogni singola prestazione con tecnologia pesante (Risonanza Magnetica, e TAC) o di radiologia interventistica al netto dei costi vivi dell'I.S.S.



- per tutte le prestazioni di radiologia al personale di supporto sanitario tecnico è riconosciuto un compenso da un minimo del 20% ad un massimo del 25% della tariffa di ogni singola prestazione diagnostica tradizionale o con tecnologia pesante o di radiologia interventistica al netto dei costi vivi dell'I.S.S.
- per il personale sanitario che effettua prestazioni di diagnostica di laboratorio il compenso è definito come da elenco di ripartizione allegato al presente Regolamento.
- per il personale sanitario di supporto diretto all'attività di sala operatoria è riconosciuto un compenso pari a 40 Euro per ogni ora o frazione di ora con il riconoscimento minimo di 1 ora per chiamata. Il riconoscimento minimo di 1 ora è previsto anche nel caso in cui la prestazione chirurgia non sia stata effettuata per cause tecniche imputabili all'I.S.S. e nel caso in cui la prestazione non effettuata per motivi dipendenti da volontà del paziente è stata fatturata e incassata.

Nella richiesta di autorizzazione il singolo professionista o l'equipe dovranno indicare il personale di supporto necessario per l'esercizio dell'attività libero professionale. L'individuazione del personale di supporto indicato dal professionista a cui si richiedono prestazioni orarie aggiuntive, deve avvenire sulla base della adesione volontaria del personale avente titolo, effettuata con apposita domanda e a seguito di specifico avviso contenente i requisiti professionali richiesti, considerando prioritario il requisito dell'appartenenza all'Unità Organizzativa che eroga la prestazione o secondariamente l'appartenenza a servizi affini.

È attività di **supporto indiretto o collaborazione** quella volta ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale, anche se non direttamente connessa alla prestazione erogata. Appartengono al personale di supporto indiretto il personale, individuato dall'amministrazione, assegnati a servizi trasversali quali, Ufficio Affari Generali, Ufficio del Personale e Libera Professione, Ufficio Accettazione e Portineria, Ufficio Segreteria Direzione Generale, Direzione Medica di Presidio (Dipartimento Ospedaliero), Controllo di Gestione, Ufficio Contabilità, UOC Farmaceutica, Segreteria Laboratorio Analisi (UOC Medicina TrASFusionale), Segreteria Radiologia, effettivamente coinvolti nell'organizzazione del sistema libero professionale.

Al personale sanitario che presta attività di supporto diretto per il quale non sia possibile separare temporalmente il relativo coinvolgimento nell'attività libero professionale dall'attività sanitaria prestata in via ordinaria e al personale che presta attività di supporto indiretto o collaborazione sarà distribuito il fondo di perequazione, costituito come previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 14

Criteri per la determinazione delle tariffe, la ripartizione dei proventi e determinazione dei compensi

La tariffa rappresenta il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare all'I.S.S. per ricevere la prestazione richiesta in regime libero professionale intramuraria.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale predispose d'intesa con i professionisti e l'equipe il tariffario di tutte le prestazioni erogate in regime libero professionale; le tariffe sono verificate annualmente ed eventualmente ridefinite. Le quote di tariffa in favore dell'I.S.S., nel caso di attività ambulatoriale diagnostica non chirurgica è del 15% della tariffa al netto dei costi vivi; nel caso di attività ambulatoriale diagnostica chirurgica sarà del 20% della tariffa al netto dei costi vivi; nel caso di ricovero, Day Hospital e Day Surgery il 30% della somma dei compensi del professionista, dell'equipe, dell'anestesista e del personale di supporto diretto.

In ogni caso deve essere sempre garantita almeno la copertura di tutte le spese dirette e indirette a qualsiasi titolo sostenute dall'I.S.S., in maniera tale che la effettuazione della libera professione non produca passività.



Per la definizione delle tariffe per l'attività ambulatoriale, di sala operatoria e di ricovero si dovranno considerare le seguenti componenti:

- Costi vivi sostenuti dall'I.S.S. (costo orario Sala Operatoria, costo esame istologico, costo dispositivi, farmaci, materiale d'uso, giornate di degenza per comfort alberghiero camera singola o condivisa, ecc.);
- Corrispettivo per l'I.S.S.:
 - **attività ambulatoriale e attività ambulatoriale diagnostica non chirurgica 15%** della tariffa al netto dei costi vivi di cui al punto precedente;
 - **attività ambulatoriale diagnostica chirurgica 20%** della tariffa al netto dei costi vivi
 - **attività chirurgica in regime Ricovero, Day Hospital e Day Surgery 30%** della somma dei compensi del professionista, dell'equipe, dell'anestesista e del personale di supporto diretto.
- Corrispettivo per il fondo di perequazione, 5% della tariffa al netto dei costi vivi di cui al punto precedente.
- Compenso assegnato al personale di supporto diretto: erogato a favore del personale di supporto che in modo diretto e volontario presta la sua opera nell'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro, con compenso determinato come segue:
 - da un minimo del 10% ad un massimo del 15% della tariffa di ogni singola prestazione ambulatoriale al netto dei costi vivi dell'I.S.S.
 - 15% della tariffa di ogni singola prestazione diagnostica tradizionale al netto dei costi vivi dell'I.S.S.
 - 15% della tariffa di ogni singola prestazione con tecnologia pesante o di radiologia interventistica al netto dei costi vivi dell'I.S.S.
 - per tutte le prestazioni di radiologia al personale di supporto sanitario tecnico, nei casi richiesti, è riconosciuto un compenso da un minimo del 20% fino ad un massimo del 25% della tariffa di ogni singola prestazione diagnostica tradizionale o con tecnologia pesante o di radiologia interventistica al netto dei costi vivi dell'I.S.S.
 - per il personale sanitario di supporto diretto all'attività di sala operatoria è riconosciuto un compenso pari a 40 Euro per ogni ora o frazione di ora con il riconoscimento minimo di 1 ora per chiamata anche nel caso in cui l'intervento già pianificato non venga eseguito. Il riconoscimento minimo di 1 ora è previsto anche nel caso in cui la prestazione chirurgia non sia stata effettuata per cause tecniche imputabili all'I.S.S. e nel caso in cui la prestazione non effettuata per motivi dipendenti da volontà del paziente è stata fatturata e incassata.
- I Compensi del professionista, dell'equipe, dell'anestesista, nel caso di prestazioni e attività di sala operatoria e ricovero, devono essere determinati e comunicati per iscritto all'Ufficio Accettazione e, anche se definiti in maniera prioritaria sulle altre voci della tariffa, devono corrispondere a quanto rimane della stessa tariffa al netto di tutte le voci di cui sopra.
- Il compenso per il personale sanitario che effettua prestazioni di diagnostica di laboratorio è definito come da elenco di ripartizione allegato al presente Regolamento.

Art. 15

Riscossione delle tariffe e fatturazione

Le modalità di fatturazione sono stabilite come segue.

L'utente versa l'importo dovuto direttamente all'Ufficio Accettazione dell'Istituto anche mediante assegno circolare non trasferibile, intestato all'Istituto per la Sicurezza Sociale, o carta di credito, carta di debito o bonifico bancario, **prima della prestazione**, secondo le modalità previste dall'art. 10. Eventuali **conguagli** per



prestazioni suppletive dovranno essere versati al termine della prestazione o del ricovero, **prima della dimissione.**

Ai fini della determinazione degli eventuali conguagli, è in ogni caso responsabilità del professionista/equipe fornire per iscritto all'ufficio Accettazione tutte le informazioni su eventuali costi aggiuntivi (ad es. materiale utilizzato e non preventivato, uso camera singola, accompagnatore e eventuali prestazioni suppletive).

A fronte del pagamento, l'Ufficio Accettazione rilascia ricevuta che costituisce fattura emessa a carico del cliente.

Art. 16

Fondo di Perequazione

Il **fondo di perequazione** si costituisce annualmente per accantonamento del **5%** della tariffa al netto dei costi vivi nel caso di attività ambulatoriale o diagnostica ovvero della somma dei compensi del professionista, dell'equipe, dell'anestesista e del personale di supporto diretto nel caso di **attività chirurgica in regime Ricovero, Day Hospital e Day Surgery.**

Il Fondo di perequazione è riservato al personale indicato all'art.13.

La ripartizione del fondo di perequazione è effettuata, in un'unica soluzione, a tutti gli aventi diritto, a fine esercizio, una volta quantificato il totale dei proventi derivanti dalla libera professione.

TITOLO III

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

PRESSO STRUTTURE ESTERNE

Art. 17

Attività libero professionale intramuraria allargata svolta in strutture esterne

L'attività libero professionale intramuraria allargata svolta presso strutture esterne è consentita al Personale Sanitario I.S.S. per lo svolgimento di attività professionali, così come precedentemente definito.

Tale attività è regolata esclusivamente da apposite convenzioni stipulate fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e l'ente o struttura interessata.

In particolare le convenzioni dovranno disciplinare:

1. natura delle prestazioni e specialità interessate
2. la durata delle convenzioni
3. i limiti orari dell'impegno per il personale sanitario I.S.S.
4. i professionisti coinvolti
5. le tariffe delle prestazioni e modalità di pagamento



Al fine di assicurare che le prestazioni di libera professione intramuraria allargata non sia in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali dell'I.S.S., occorre che tale attività sia preventivamente autorizzata dal Comitato Esecutivo, sentito il parere obbligatorio del Direttore di Dipartimento e del proprio Direttore di UOC di competenza dal quale il professionista dipende gerarchicamente e considerato il corretto adempimento degli obblighi di Servizio e il rispetto dei Piani delle Attività istituzionali, compreso il rispetto delle liste di attesa. Per questi motivi il professionista che chiede di poter svolgere tale attività non può superare complessivamente l'impegno orario massimo stabilito al comma 3 del precedente articolo 3.

Per le prestazioni effettuate in libera professione intramuraria allargata l'I.S.S. dopo avere ricevuto dalle strutture esterne convenzionate tutta la documentazione attestante l'attività svolta, con dettaglio degli accessi e degli orari distinti per professionista, provvede all'emissione della fattura.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, solo dopo avere effettuato tutte le opportune verifiche e dopo aver incassato la fattura relativa al compenso per attività di libera professione intramuraria allargata dalle strutture esterne, **provvede a trattenere una quota percentuale del 15%** e a distribuirne in busta paga la parte restante, come previsto dalla normativa fiscale e contributiva in vigore, entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettiva riscossione della somma, salvo che non siano rilevate irregolarità nella rilevazione oggettiva della presenza nelle strutture o altre incompatibilità previste dal presente regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI CONSULTO

Art. 18

Attività di consulto

Il consulto, così come definito dall'art. 2 del presente regolamento, riguarda l'attività clinica e quella di incarico di Relatore con carattere di occasionalità, richiesta da strutture pubbliche o private esterne anche non convenzionate o direttamente dal paziente non assistito I.S.S. o dai suoi familiari.

Il consulto è reso dai professionisti dell'I.S.S. esclusivamente nella disciplina di appartenenza o nell'ambito delle proprie specializzazioni mediche e, in ogni caso, fuori dell'orario di lavoro nel rispetto di quanto previsto all'art.3.

L'attività di consulto è consentita solo se preventivamente autorizzata sia dal Direttore di UOC che dal Direttore di Dipartimento di riferimento del medico che svolge libera professione e dal Direttore Amministrativo.

La richiesta, con indicazione del giorno e dell'orario, deve essere indirizzata di volta in volta dal Direttore di UOC per la relativa autorizzazione al Direttore di Dipartimento da cui dipende il sanitario il quale provvederà per iscritto al rilascio dell'autorizzazione consegnandola al Direttore Amministrativo per la definitiva approvazione.

Nel caso l'attività di consulto sia richiesta per un determinato periodo la richiesta può essere indirizzata per la relativa autorizzazione, prima dell'inizio del periodo stesso.



Le modalità di riscossione dell'onorario del consulto sono le medesime previste per l'attività libero professionale intramuraria allargata. La quota del 15% viene trattenuta dall'ISS e la parte restante viene liquidata professionista come indicato nel precedente articolo.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 19

Modalità di pagamento delle quote

I compensi spettanti ai professionisti per l'attività libero professionale intramuraria allargata, che dovranno essere versati dalla struttura esterna entro 30 giorni dalla data di fattura e incassati dall'apposita struttura di accettazione amministrativa I.S.S., verranno liquidati entro la fine del secondo mese successivo alla riscossione da parte dell'I.S.S.

I compensi per l'attività libero professionale, così come individuata nel presente regolamento, sono riconducibili al reddito, secondo le disposizioni in vigore.

Art. 20

Funzioni di verifica e controllo

L'attività di controllo di cui al presente articolo è promossa dalla Direzione Generale ovvero su segnalazione di terzi.

Il Comitato Esecutivo, per l'attività di controllo si avvale dell'Esperto Amministrativo Legale, dell'Ufficio Controllo di Gestione e dell'ufficio Libera Professione.

I Direttori di Dipartimento e i Direttori di UOC verificano che l'attività professionale sia organizzata in modo tale che sia garantito l'integrale assolvimento delle attività istituzionali e assicurata la piena funzionalità dei Servizi dell'ISS.

In particolare i Direttori delle Unità Organizzative Complesse:

- a) rilevano i volumi orari dedicati all'esercizio della libera professione e verificano che detta attività sia svolta nel rispetto del limite di impegno orario stabilito al comma 3 del precedente articolo 3.
- b) monitorano i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie;
- c) verificano il rispetto delle modalità per la prenotazione ed erogazione delle prestazioni;



- d) verificano la compatibilità dell'espletamento dell'attività in Libera Professione, con l'art.3 del vigente Regolamento.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa che nell'esercizio delle competenze di cui al comma che precede, verifica comportamenti non in linea con l'autorizzazione rilasciata al professionista e con le disposizioni del presente Regolamento, provvede a contestarli al diretto interessato, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento interessato e al Direttore Amministrativo.

Art. 21 **Sanzioni**

Nel caso in cui siano commesse delle violazioni nell'esercizio della libera professione, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, il Direttore di Unità Organizzativa Complessa procede, preventivamente, a contestarle al diretto interessato e ad informare il Direttore di Dipartimento interessato, che provvederà a sua volta ad informare il Comitato Esecutivo.

Le violazioni ed inosservanze delle norme previste dal presente regolamento sono punite con le sanzioni e secondo le procedure di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.106 e comporteranno l'incameramento dei corrispettivi delle prestazioni effettuate.

Costituiscono violazioni sottoposte a sanzioni anche i seguenti casi:

- a) esercizio della libera professione in situazione di tempi di attesa critici;
- b) esercizio di attività libero professionale su assistiti ISS ad esclusione di chirurgia estetica e attività Medico - Legale-Peritale;
- c) esercizio non autorizzato della libera professione in orario di lavoro;
- d) esercizio dell'attività presso strutture esterne non convenzionate con ISS o senza preventiva autorizzazione.

La tipologia delle sanzioni applicate sarà definita in relazione alle infrazioni rilevate, in funzione delle determinazioni degli organi preposti e dell'evoluzione degli eventuali procedimenti in corso.

Art. 22 **Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

Nell'ipotesi in cui al professionista sia stata contestata una violazione che comporta la sospensione dal servizio o il licenziamento, tenendo conto delle modalità e gravità della condotta e dell'entità del danno recato all'Amministrazione, si applica interruzione/revoca dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Art. 23 **Norme finali**

Il presente Regolamento si applica al Personale I.S.S. di cui al superiore art.2.